

SCHEDA ISTRUTTORIA VARIANTI PARZIALI AL PRG

(art. 17 della legge regionale 5.12.1977, n. 56, e successive modificazioni)

ufficio:	Servizio Pianificazione territoriale, Infrastrutture, Parchi e ZPS
responsabile procedimento:	Fausto Piolanti
tecnico istruttore:	Fausto Piolanti
protocollo n./data:	30497 del 17.11.2015

1) IDENTIFICAZIONE

registro varianti parziali n.:	10/2015
comune o forma associativa:	Macugnaga
variante parziale n.:	23/2015
trasmissione protocollo n./data:	4581 del 22.10.2015
arrivo protocollo n./data:	23365 del 22.10.2015
scadenza silenzio assenso:	6.11.2015
delibera consiliare n./data:	31 del 13.10.2015
titolo delibera:	Adozione Variante parziale n. 23/2015 ai sensi del comma 5, art. 17 della LUR di adeguamento normativo alla LR 3/2015 capo II, semplificazione in materia di turismo – monetizzazione degli standard urbanistici per spazi pubblici e per parcheggi privati.
oggetto variante:	La variante si articola nelle seguenti modifiche che riguardano esclusivamente aspetti normativi, modificando alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.: 1. semplificazioni in materia di turismo - adeguamento delle destinazioni d'uso conformemente alle indicazioni della nuova LR 3/2015 capo II; 2. Edifici già ad uso residenziale, si prevede una armonizzazione tra quanto previsto nel regolamento edilizio e le norme, ovvero l'adeguamento della pendenza massima della copertura consentita fino al 70%; 3. Classe RT/A – strutture turistico ricettive esistenti – si prevede oltre alla destinazione alberghiera anche quella turistico alberghiera; 4. Viene inserito nelle norme l'art. 58 bis che prevede, in determinati casi, la monetizzazione degli standard a parcheggio privato.
note:	

2) VERIFICA DEGLI ATTI TRASMESSI

documentazione amministrativa

La nota di trasmissione è stata inviata tramite posta elettronica certificata. Gli stessi elaborati sono disponibili sul sito web del Comune di Macugnaga.

delibera adozione:	si
scheda provinciale certificazione compatibilità con piani e progetti sovracomunali:	no
note:	

documentazione tecnica (art. 14, comma 3 quater e 3 quinquies)

relazione:	si
scheda quantitativa dati urbani secondo modello Regione (art. 14, punto 2), lettera c):	no
scheda C, Allegato 1 (BURP, Supplemento speciale al n. 32 del 9.8.1989):	no
norme tecniche di attuazione:	si
stralci PRG di confronto:	no
tavole PRG vigente:	no
tavole PRG vigente modificate:	no
“ tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante ”:	no
relazione geologica:	no
allegati:	
note:	Trattasi di variante con modifiche esclusivamente normative

note di carattere formale (formale, letterale e sostanziale)

estremi delibera su ogni elaborato:	no
timbro del comune:	si
firma responsabile procedimento:	si digitale
firma progettista:	si digitale
“ chiarezza e univocità ”:	si
evidenza raffronto con PRG vigente:	si
note:	

3) VERIFICA DEI CONTENUTI DELL'ATTO DELIBERATIVO

riferimenti alla legislazione vigente:	si
riferimenti agli estremi di approvazione del piano regolatore generale vigente e delle sue varianti generali e strutturali:	si, nelle premesse
attestazione che il PRG vigente ha recepito le modificazioni introdotte in sede di approvazione (art. 17, comma 5, lettera a):	si, nelle premesse
“ contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante ”:	si (si al punto 5 del disposto deliberativo)

è classificata come parziale” (art. 17, comma 7):	
contiene “un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga” (art. 17, comma 7):	no (al punto 6 del disposto deliberativo, viene precisato che la documentazione non comprende il prospetto numerico previsto dall’art. 17, comma 7 della LR 56/77 in quanto “non è prevista alcuna variazione delle suddette quantità”).
presenza frase “le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni” (art. 17, comma 2):	si (al punto 9 del disposto deliberativo)
“contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione” (art. 17, comma 11):	si (al punto 3 del disposto deliberativo)
rispondenza tra elenco elaborati adottati e trasmessi:	si
note:	

4) VERIFICA DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

verifica condizioni (e limiti dimensionali) di classificazione come parziale della variante (art. 17, comma 5)

”a) non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione”:	no
”b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale”:	no
”c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge”:	no
”d) non aumenta la quantità	no

globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge”:	
”e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio”:	no
”f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti”:	no
”g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente”:	no
”h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti”:	no
riferimento alle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 e alla	si

capacità insediativa residenziale definita all'art. 20:	
“attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale... dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio” (art. 17, comma 5, lettera e):	no
note:	

verifica rispetto dei parametri di cui al comma 6 (art. 17, comma 6)

“rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga” (art. 17, comma 7):	si
“le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali” (art. 17, comma 6):	trattasi variante puramente normativa che non prevede nuove previsioni insediative
“le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti” (art. 17, comma 6):	trattasi variante puramente normativa senza modifiche d'uso
note:	

verifica compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati (art. 17, comma 7)

“compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati” di competenza provinciale o di altri enti di cui questa amministrazione abbia conoscenza:	si
“presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs.	no

42/2004” per pronuncia del Ministero per i beni e le attività culturali in merito alla conformità della variante al PPR	
note:	

verifica congruenza con i contenuti del Piano territoriale provinciale adottato con DCP 2.3.2009, n. 25

Piano solo adottato con DGP n. 25 del 2.03.2009. Essendo passati tre anni dalla data di adozione le misure di salvaguardia sono decadute.

assetto fisico ambientale:	
caratteri ambientali e gestione delle risorse:	
paesaggio:	
indirizzi di governo del territorio:	
reti e infrastrutture per la mobilità:	
note:	

5) VERIFICA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS:	si – si prende atto dell’esclusione dalla VAS della Variante n. 23 per le motivazioni e condizioni espresse nel Parere motivato dell’Organo Tecnico Comunale approvato con Delibera di Giunta n.94 del 6.10.2015, reso pubblico ai sensi di legge
rispetto delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione” (art. 17, comma 9):	si
valutazione ambientale strategica:	no
note:	

6) CONCLUSIONI

richiesta integrazioni	no
dichiarazione improcedibilità	no
proposta di deliberazione con “ parere di non compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati ”:	
proposta di deliberazione con “ osservazioni in merito alla classificazione della variante ”:	
proposta di deliberazione con osservazioni in merito “ al rispetto dei parametri di cui al comma 6 ”:	

proposta di deliberazione con parere favorevole:	si
---	-----------

indicazioni a titolo collaborativo:	nessuna
-------------------------------------	----------------

Responsabile del procedimento
(Fausto Piolanti)

visto
Dirigente del Settore
(Luigi Formoso)